

N. 1062

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore MILIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996**

---

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto  
di rettifica a mezzo stampa

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge che riformula con alcune modifiche la proposta di legge n. 998 già presentata alla Camera dei deputati nella precedente legislatura, pur mantenendo il regime di depenalizzazione introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, intende realizzare una più efficace tutela del diritto di rettifica, sia disciplinando in modo più organico tutta la materia, sia ampliandone l'ambito di operatività a tutte le pubblicazioni, periodiche e non periodiche.

L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, è stato integralmente sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, al fine di predisporre una disciplina più idonea a garantire l'effettivo esercizio del diritto di rettifica. Senonchè, a distanza di pochi mesi, tale normativa è stata superata dall'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, depenalizzando tutte le violazioni per le quali è comminata la sola pena pecuniaria, ha ricondotto a meri illeciti amministrativi anche le fattispecie penali in tema di omessa ovvero di inesatta rettifica, travolgendo nello stesso tempo lo specifico procedimento penale previsto dall'articolo 21 della legge n. 47 del 1948 per l'accertamento di tali reati. A seguito del sovrapporsi di queste fonti normative, l'unico strumento utilizzabile per ottenere la pubblicazione di rettifiche, non pubblicate dai giornali in conformità alla legge, è attualmente rappresentato dal ricorso all'autorità giudiziaria mediante la procedura d'urgenza di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile.

La depenalizzazione del reato di omessa od incompleta rettifica ha altresì posto una serie di delicati problemi interpretativi ed

applicativi, puntualmente evidenziati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che avrebbero dovuto indurre il legislatore ad un immediato intervento per una nuova disciplina del diritto di rettifica. Questo diritto è, infatti, unanimemente riconosciuto come uno dei fondamentali diritti del cittadino, garantito non solo dall'articolo 2 della Costituzione nell'ambito dei diritti «inviolabili», ma anche dall'articolo 21 della Costituzione in considerazione dell'interesse pubblico ad avere una informazione obiettiva equilibrata e il più possibile dialettica (vedi, in tal senso, Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 10 luglio 1974).

In particolare si prevede l'integrale riformulazione dell'articolo 8 della legge sulla stampa e l'introduzione nella stessa legge di un nuovo articolo 8-*bis* con le seguenti principali innovazioni:

a) l'espressa estensione del diritto di rettifica ai prossimi congiunti delle persone decedute;

b) la previsione del termine entro il quale le rettifiche devono essere inserite nei bollettini o nei notiziari diramati dalle agenzie di stampa;

c) l'attribuzione al Garante per la radio-diffusione e l'editoria del potere di irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi di rettifica, comprensive dell'ordine di pubblicazione della rettifica;

d) il raccordo della normativa in tema di rettifica con il procedimento per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981;

e) l'estensione del diritto di rettifica alle pubblicazioni non periodiche mediante la previsione di una specifica e più articolata disciplina.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, già sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Dichiarazioni e rettifiche nella stampa periodica*). - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nei notiziari e bollettini delle agenzie di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto che possa dare luogo a responsabilità penale. Nel caso in cui le immagini o le notizie pubblicate riguardino persone decedute, il diritto alla rettifica spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre i due giorni successivi a quello in cui è pervenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina o comunque nella stessa rubrica in cui è stata pubblicata la notizia oggetto della rettifica.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina in cui è stata pubblicata la notizia oggetto della rettifica.

4. Per le agenzie di stampa, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate o trasmesse non oltre i due giorni successivi a quello in cui è pervenuta la richiesta.

5. Le dichiarazioni o rettifiche devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro

interezza con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Le rettifiche e dichiarazioni devono essere contenute entro il limite di quaranta righe.

6. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3, 4, la rettifica o la dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi da 1 a 5, l'autore della richiesta può dare notizia al Garante per la radiodiffusione e l'editoria del mancato adempimento degli obblighi di rettifica, trasmettendo la relativa documentazione. L'interessato può comunque chiedere all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica.

7. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a tutela dei diritti soggettivi, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dopo avere ricevuto la comunicazione di cui al comma 6 e qualora accerti l'avvenuta omissione o la inesatta pubblicazione della rettifica, oltre a disporre la pubblicazione della rettifica secondo le modalità stabilite dai commi da 1 a 5, applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 8.

8. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni o rettifiche di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattro a sette milioni di lire.

9. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Dichiarazioni e rettifiche nelle pubblicazioni non periodiche*). - 1. L'editore o, se l'editore non è indicato, lo stam-

patore è tenuto ad inserire gratuitamente nella pubblicazione non periodica le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di dare luogo a responsabilità penale. Nel caso in cui le immagini o le notizie pubblicate riguardino persone decedute, il diritto alla rettifica spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

2. La rettifica deve essere inserita in tutte le copie della pubblicazione ancora in commercio entro sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta, e comunque in tutte le eventuali successive edizioni o ristampe dell'opera, semprechè esse contengano le affermazioni contestate. Si applica il comma 5 dell'articolo 8.

3. Qualora la rettifica non sia stata pubblicata per una qualsivoglia causa nel termine di cui al comma 2, o sia stata pubblicata in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'autore della richiesta può darne notizia al Garante per la radiodiffusione e per l'editoria, trasmettendo la relativa documentazione.

4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a tutela dei diritti soggettivi, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dopo avere ricevuto la comunicazione di cui al comma 3, accertata la mancata pubblicazione della rettifica, dispone che questa venga pubblicata su un quotidiano o periodico a diffusione nazionale, anticipando le spese e rivalendosi sull'editore o sullo stampatore. Il Garante, nel caso in cui accerti che la mancata o la inesatta pubblicazione della rettifica sia dovuta a comportamento cosciente e volontario, sia doloso che colposo, dell'editore o dello stampatore, applica, altresì le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 8, comma 8, della presente legge, osservando, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».

## Art. 3.

1. Il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo e il nono comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'articolo 43 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.

2. Nell'articolo 21, decimo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, le parole «anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale» sono soppresse.



